

**CITTA' DI BISIGNANO****(Provincia di Cosenza)****87043 - Piazza Collina Castello****Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****(ORIGINALE)**

DATA 25 luglio 2018

N. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA DEGLI ANIMALI.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 18,00, nella sala consiliare del Comune di Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1° convocazione, sessione straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

| Cognome e Nome | Presenti | Cognome e Nome | Presenti |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Ammirata Antonio | Si | Lucieri Francesca Cristina | Si |
| Lo Giudice Francesco | Si | Fucile Francesco | No |
| Fusaro Graziano | Si | Algieri Andrea | No |
| Nicoletti Lucantonio | Si | Paterno Federica | No |
| Amodio Gina | No | Bisignano Stefania | Si |
| Pirillo Francesca | Si | Cairo Isabella | Si |
| Gallo Ornella | Si | | |
| Prezioso Alessia | Si | | |
| Coschignano Francesca | Si | | |
| Straface Francesco | Si | | |
| Balestrieri Pierfrancesco | Si | | |

TOTALE PRESENTI : N. 13

TOTALE ASSENTI: N. 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa M.I. GINESE

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l' Avv.to Antonio AMMIRATA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale – che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.

Alle ore 18,30 entra il Consigliere Algieri.



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42,c.2, lett.a)D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;

VISTO

- Che il Comune di Bisignano riconosce grande rilevanza al tema della tutela e della salvaguardia del benessere degli animali;
- Che ai Comuni è attribuita la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- La legge 281/1991 che promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- La legge 189/2004 che prevede che l'abbandono, l'uccisione e il maltrattamento di animali sono considerati reati;

VISTO ANCORA

- Il Regolamento Comunale tutela degli animali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- Che il Regolamento Comunale tutela animali è stato discusso nella 6° commissione consiliare in data 18 luglio 2018

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento comunale tutela animali

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 49, Tuel; **VISTO** il verbale della 6° Commissione consiliare;

PROPONE

Di approvare il Regolamento comunale tutela animali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto all'odg la Consigliera Prezioso Alessia;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Cairo, Algieri, Prezioso;

Vista la proposta sopra riportata con allegata la scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:

- il D. L./gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge nr. 205/2017 (Legge di Stabilità per il 2018);
- le norme in materia;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Visto il verbale n.3 del 18/7/2018 della 6° Commissione Consiliare;

Alle 22,09 rientra in aula la Consigliera Pirillo;

Ad unanimità di voti favorevoli

Contrari n. ==

Astenuti n. ==

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Amodio, Fucile, Paterno)

DELIBERA

Di **approvare** , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA DEGLI ANIMALI.

Su proposta del Presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e dal seguente esito:

Ad unanimità di voti favorevoli

Contrari n. ==


Astenuti n. ==

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Amodio, Fucile, Paterno)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

Il Segretario generale verbalizzante
Dott.ssa M. I. GINESE



IL Presidente del Consiglio Comunale
Avv.to Antonio AMMIRATA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale tutela degli animali.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 16 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Geom. Guido Mario Carlo

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE VIGILANZA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 , D. Lgs. 267/00). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2015.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Bisignano li 16 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Geom. Guido Mario Carlo





COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI

REGOLAMENTO TUTELA DEGLI ANIMALI



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Bisignano, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Bisignano, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Bisignano, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Bisignano, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.
4. Il Comune di Bisignano, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Bisignano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. Il Comune di Bisignano, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.



7. Il Comune di Bisignano promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8. Il Comune di Bisignano, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza (nominando anche guardie zoofile comunali sulla prevenzione e repressione su regolamenti generali e locali relativi alla protezione animale e ambientale ivi compresi caccia e pesca e polizia rurale) in base all'art.3 del D:P.R.31/3/79) sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Bisignano si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Ufficio Tutela Animali

1. il Comune di Bisignano, tramite la Polizia Municipale le altre Forze dell'Ordine e le guardie Zoofile controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo il Comune opera in collaborazione con le autorità sanitarie, polizia urbana e le guardie zoofile per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con tutte le associazioni del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Cosenza, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Cosenza, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università di Cosenza, con l'Istituto Zooprofilattico.

3. Il Comune di Bisignano può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Comune inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune stesso nel settore della tutela ed assistenza agli animali.



Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Bisignano.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Articolo 8 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata.
3. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.



8. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
9. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
10. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
11. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
12. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
13. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Bisignano nonché la detenzione tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dal Comune o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
14. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Bisignano, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
15. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che



l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 12 - Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Bisignano incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

TITOLO III - CANI

Articolo 13 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 14- Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 15 - Divieto di detenzione a catena



1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a nove (9) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Articolo 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace.

Articolo 17 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio dei vigili urbani. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso



pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 19 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 20 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 21 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 22 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., dalle guardie zoofile e dai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul



verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Articolo 24 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 8; articolo 15; articolo 16 commi 1 e 2; articolo 18; articolo 20 comma 2;
2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 22; articolo 22 comma 3;
3. per tutto il resto si applica la sanzione da 100,00 a 500,00 euro

Articolo 25 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 26 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 27 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune .



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 25 luglio 2018 n. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA DEGLI ANIMALI.

Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 3 AGO. 2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Reg. Albo prot. n. _____

Bisignano li, 3 AGO. 2018

La stessa Deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000.

Bisignano li, 3 AGO. 2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo



Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.lgs 267/2000:

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D.lgs 267/2000;
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.lgs 267/2000).

Bisignano li, 3 AGO. 2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo

